

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna - (AQ)**

(Codice fiscale 92012520661)

# STATUTO

*Deliberazione del Commissario Regionale n° 118 del 19.10.1998:  
"Approvazione statuto consortile"*

*Deliberazione del Commissario Regionale n° 177 del 16.12.2002:  
"Approvazione modifiche allo Statuto consorziale ai sensi della L.R. 39/2001"*

*Deliberazione del Commissario Regionale n° 103 del 15.7.2004:  
"Approvazione modifiche all'art. 8 del vigente Statuto consorziale ai sensi  
dell'art. 6 della L.R. 36/1996"*

*Deliberazione del Commissario Regionale n° 129 del 17.6.2005:  
"Approvazione modifiche all'art. 20 del vigente Statuto consorziale ai sensi  
dell'art. 3 della L.R. 41/2004"*

*Deliberazione del Consiglio dei delegati n° 12 del 25.8.2010:  
"Approvazione modifiche all'art. 8 e all'art. 20 del vigente Statuto consorziale  
ai sensi dell'art. 51, comma 4° della L.R. 34/2007"*

*Deliberazione del Consiglio dei delegati n° 14 del 4.12.2012:  
"Approvazione modifiche allo Statuto consorziale"*

# ***INDICE***

- Art. 1 Costituzione, denominazione, natura giuridica dell’Ente e sede
- Art. 2 Finalità, funzioni e competenze
- Art. 3 Comprensorio
- Art. 4 Organi del Consorzio
- Art. 5 Assemblea dei Consorziati
- Art. 6 Modalità di votazione
- Art. 7 Iscrizione nelle liste
- Art. 8 Modalità di iscrizione alle liste
- Art. 9 Modalità di pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei Delegati
- Art. 10 Modalità di formazione delle liste degli aventi diritto al voto
- Art. 11 Formazione ed aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto
- Art. 12 Reclami contro le liste
- Art. 13 Convocazione dell’Assemblea
- Art. 14 Istituzione dei seggi elettorali
- Art. 15 Operazioni di voto e sistemazione di voto
- Art. 16 Liste dei candidati
- Art. 17 Modalità di voto
- Art. 18 Ammissione aventi diritto al voto
- Art. 19 Scrutinio
- Art. 20 Validità delle votazioni
- Art. 21 Pubblicazione risultati ricorsi
- Art. 22 Rinuncia alla carica e sostituzione
- Art. 23 Consiglio dei Delegati
- Art. 24 Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 25 Competenze del Consiglio dei Delegati
- Art. 26 Modalità di convocazione del Consiglio dei Delegati
- Art. 27 Deputazione Amministrativa
- Art. 28 Compiti della Deputazione Amministrativa
- Art. 29 Casi d’urgenza deliberazioni
- Art. 30 Modalità di convocazione della Deputazione Amministrativa

- Art. 31      Presidente
- Art. 32      Vice Presidente
- Art. 33      Delegato della Regione Abruzzo
- Art. 34      Delegato delle Regioni limitrofe
- Art. 35      Accettazione cariche consorziali
- Art. 36      Durata delle cariche
- Art. 37      Scadenza delle cariche
- Art. 38      Dimissioni
- Art. 39      Decadenza
- Art. 39 bis    Mozione di sfiducia
- Art. 40      Sostituzione degli Amministratori Consortili
- Art. 41      Compensi agli Amministratori
- Art. 42      Validità delle adunanze degli Organi Consortili
- Art. 43      Partecipazione al Consiglio dei Delegati
- Art. 44      Contrasto di interessi
- Art. 45      Modalità di voto
- Art. 46      Verbalizzazioni
- Art. 47      Pubblicità atti consortili
- Art. 48      Opposizioni
- Art. 49      Trasparenze attività
- Art. 50      Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 51      Esercizio finanziario
- Art. 52      Riparto della contribuenza
- Art. 53      Ruoli di contribuenza
- Art. 54      Riscossione ruoli
- Art. 55      Tesoriere e cassiere del Consorzio
- Art. 56      Norme finali

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
“BACINO ATERNO E SAGITTARIO”**

**S T A T U T O**

**CAPO I**

**NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO - PERIMETRO**

**Art. 1**

***Costituzione, denominazione, natura giuridica dell’Ente e sede***

Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” costituito con deliberazione n. 807 del 7 aprile 1997 della Giunta Regionale d’Abruzzo, è Persona Giuridica Pubblica (art. 59 R.D. 13.02.1933 n. 215 ed art. 862 C.C.) e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.

Il Consorzio Interno “Bacino Aterno e Sagittario” proviene dalla fusione dei Consorzi di Bonifica operanti in provincia di L’Aquila, contestualmente cessati, “Consorzio di Bonifica Alto e Medio Aterno”, Consorzio di Bonifica “Tirino, Piana di Navelli e Campo Imperatore” e Consorzio di Bonifica “Corfinio”, ed è retto dal presente Statuto e dalle leggi regionali .

Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, ha la propria sede legale in Pratola Peligna ove è ubicata la principale sede amministrativa e di rappresentanza (dei Servizi Tecnici, Amministrativi e Catastali).

Il Consorzio può avere sedi operative decentrate all’interno del proprio comprensorio.

**Art. 2**  
***Finalità, funzioni e competenze***

Le finalità e le funzioni del Consorzio, fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla Legge n. 183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della Legge n. 142/90 in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica previsto all'art. 9 della L.R. 36/96, sono quelle indicate nell'art. 11 della Legge Regionale 7 giugno 1996 n.36.

In particolare il Consorzio esercita le funzioni relative a:

- a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
- b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità Montane, Province, Regione, Consorzi e Società tra altri Enti decidano di affidarli ad esso in concessione;
- d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti con esclusione della lettera c). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;
- g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di Bacino, della Provincia o dei Comuni o Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nella ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente il Consorzio deve assicurare una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza dei quali il Presidente, la Deputazione Amministrativa, ed il Direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione.

Il Consorzio persegue inoltre le compatibili ulteriori finalità secondo gli indirizzi programmatici ed operativi propri della Regione Abruzzo.

Oltreché organismo per l'esecuzione di opere di iniziative approvate per conto della Regione Abruzzo, il Consorzio è organismo di promozione (iniziative tecniche e di studio), di progettazione e di collaborazione con la stessa Regione e con altri soggetti istituzionali operanti nel territorio.

Il Consorzio previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, può procedere:

alla realizzazione di iniziative miranti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel proprio comprensorio nonché alla difesa della produzione ed alla valorizzazione, economico-agraria, del comprensorio consortile;

a realizzare iniziative miranti allo sviluppo e alla difesa del territorio, in particolare ponendosi quale realtà di possibile riferimento e collegamento con l'istituzione, all'attività e le competenze del PARCO, il cui comprensorio è contiguo;

a svolgere ogni altra funzione tecnico-amministrativa nonché gestionale, anche in nome e per conto della generalità dei proprietari consorziati, per l'esecuzione dei deliberati e progetti che l'Autorità di Bacino intendesse realizzare e/o affidare.

### **Art. 3** ***Comprensorio***

Il perimetro del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" si svolge:

Partendo ad Est dal Comune di Pratola Peligna, il confine segue la strada comunale del Confine sul fg. 12, passa poi sempre sullo stesso foglio sulla strada comunale dei Cesenati d'Orsa e quindi, escludendo tutta la particella 39 unitamente alle nn. 40/55 - 183/186, continua fino al Vallone della Ravara, quindi procede a confine con il fg. 11 ed interessando tutto il fg. 8 lungo il suo confine, scende lungo la strada della Montagna a confine con il Comune di Roccasasale.

Si immette in territorio del Comune di Roccasasale sul fg. 16 della strada comunale per Sulmona passa quindi nella strada comunale del Puzillo quindi al fg.12 percorre la strada comunale per Pratola procede lungo il confine con il fg.11 e risalendo prosegue lungo il confine del fg.6 con i fg. 10 e 4 interessando quest'ultimo interamente fino al confine con il Comune di Corfinio.

Nel territorio di quest'ultimo corre a confine tra il fg. 11 ed il fg. 8 prosegue sempre a confine tra il fg. 10 e lo stesso fg. 8 e passa quindi a confine tra il fg. 7 ed il fg. 8 prima ed il fg. 4 poi, passa ancora a confine sempre sul fg. 7 proseguendo fino ad incrociare il Vallone Malepasso e la strada provinciale di Pescara scende quindi fino al Comune di Vittorito.

Percorre il confine tra i fogli 4 - 5 - 6 - e parte del fg. 1 ed il Comune di Popoli tocca quindi il Comune di S. Benedetto in Perillis e procede verso Collepietro continuando sul confine comunale tra Bussi sul Tirino fino ad entrare in territorio comunale di Capestrano; qui interessandolo lungo il foglio 44 percorre la strada vicinale Pradella e quindi sulla strada provinciale Tirino a confine con il fg. 40 passa sempre a confine con il fg. 29 e continuando passa a confine tra il fg. 28 ed il fg. 21 sempre lungo la strada comunale per Ofena quindi procedendo sempre a confine dei fg. 19, 21 con il 28 si immette sulla strada vicinale dell'Olmo e procedendo passa a confine del fg. 20 e del fg. 9 quindi del fg. 10 e continuando sempre a confine tra il fg. 3 e il fg. 4 attraversa il Regio Tratturo e poi passa sulla strada vicinale Molinaresca fino ad inoltrarsi in Comune di Ofena interessando il confine tra i fg. 43 e 44 passando sulla strada comunale Cesura, procede sempre a confine

tra i fg. 37 e 38 quindi ancora tra il fg. 35 ed il fg. 38 incrociando la strada nazionale di Forca Di Penne, poi sempre sul confine dei fg. 35 e 36 quindi ancora sul fg. 22 ed il 23 procede a confine tra il fg. 22 ed il fg. 21 passando sulla strada comunale Cesura; interessa ancora l'intero fg. 19 comprendendo il centro abitato di Ofena quindi interessa sempre il confine tra il fg. 18 e fg. 14; continuando tocca il confine del fg. 25, prima con il fg. 24 e poi con il fg. 26; passa sul fg. 29 e procedendo a confine con il Comune di Calascio, passa sul confine del fg. 27 con il Comune di Castelvecchio Calvisio percorrendo la strada vicinale di Colle Duro.

Si immette in Comune di Castelvecchio Calvisio a confine tra i fg. 11 e 12 percorrendone interamente il Confine, quindi procede sul confine comunale tra Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvisio fino ad interessare il territorio del Comune di S.Pio Delle Camere; qui procede lungo la strada comunale sempre sul confine, fino ad interessare il Comune di Barisciano ove per il primo tratto corre sul confine comunale prima con Castelvecchio Calvisio e poi con S.Stefano Di Sessanio quindi dopo aver percorso il tratto tra il confine dei comuni, si immette nel territorio comunale di Barisciano interessando il confine tra i fg. 45 e 37 per un breve tratto, quindi tra il 41 ed il 37, poi tra il 35 e il 36, ancora il 34 ed il 29, poi tra il 28 ed il 29, e sempre procedendo, tra il 23 ed i fg. 29, 24 e 13 ed infine tra il 12 e l'11.

Entra quindi in Comune di Camarda interessandone il territorio passando sempre a confine tra i fg. 60 e 79, tra il 75 ed il 60, tra il 58 ed il 74, tra il 71 ed i fg. 72 e 70, tra il 69 ed i fg. 70, 68, 67, 66 ed il 54, ancora tra il 55 ed i fg. 54 e 43, poi tra il 43 ed il 28, tra il 26 ed il 25, ancora tra il 25 ed i fg. 42 e 41, ancora tra il 23 ed i fg. 24 e 22 infine tra il fg. 21 ed i fg. 23, 40 e 39 passa quindi in Comune dell'Aquila.

Si immette in territorio comunale procedendo a confine tra il fg. 36 ed i fg. 24 e 35, poi ancora tra il fg. 39, poi ancora a confine tra il fg. 37 ed i fg. 33 e 32 quindi tocca il territorio comunale di Arischia.

Procede sempre a confine tra il fg. 24 ed i fg. 17 e 25, tra il fg. 17 ed il 23, tra il fg. 22 ed il 23, ancora tra il fg. 15 ed il 14, inoltre tra il fg. 21 ed il 14, di seguito tra il 19 ed il 14, infine tra il 18 ed i fg. 13 e 14; esce quindi dal territorio del comune di Arischia e si immette in quello di Pizzoli.

Prosegue qui sempre sul confine tra il fg. 40 ed i fg. 39, 38, 25 e 27, poi in confine tra il fg. 27 ed i fg. 28 e 26 quindi tra il 25 ed il fg. 19, ancora tra il 24 ed il 19, continua a confine tra il fg. 18 con il 19 ed il 17, infine tra il fg. 16 ed il 17 passa poi in territorio comunale di Barete.

Nel territorio stesso passa sul confine tra i fg. 1 e 2, ancora sul confine tra il fg. 5 ed i fg. 3, 4, 6 e 7 quindi tocca il comune di Cagnano Amiterno.

Qui prosegue sempre sul confine tra il fg. 12 con il fg. 20 e parte del fg. 10, poi ancora tra il fg. 10 ed il fg. 11, ancora tra il 1 con i fg. 11 e 2 pervenendo in comune di Montereale.

Il comune viene interessato due volte, prima nella zona di castello Paganica - S.Giovanni Paganica poi passa in territorio di Capitignano, poi ancora Montereale.

Nella prima parte passa a confine tra il fg. 103 ed i fg. 102 e 93, poi tra il 94 ed i fg. 93 ed 87, ancora tra il 79 ed il fg. 88 e si immette quindi in territorio di Capitignano.

Lo attraversa interessando i confini dei seguenti fogli: il fg. 19 ed i fg. 13 e 14, poi il fg. 16 ed il 14, ancora il fg. 10 ed il fg. 14, quindi in confine tra il fg. 9 ed i fg. 13, 12, 8 e 4, quindi tra il fg. 5 ed i fg. 4 e 3, ancora tra il fg. 1 ed i fg. 2 e 3 e si reimmette nuovamente in comune di Montereale.

Qui passa attraverso il confine dei fg. 37 e 38, 25 e 26, il fg. 14 con i fg. 7 - 6 e 4, il fg. 24 ed i fg. 4 - 3 e 13, poi il fg. 23 con il 22, in sequenza i fg. 34 e 33 con il fg. 22, poi il fg. 32 con i fg. 22 - 21 - 20 e 19, i fg. 31 e 30 con il fg. 19, ancora il fg. 30 con i fg. 18 e 29, il 42 con il 29, il 41 con il 29, il fg. 40 con i fg. 28 e 39, il 49 con il 48, il 58 con il 48, il 57 con il 48 ed infine il fg. 56 con il fg. 47.

Arriva a questo punto al confine di Rieti.

Da questo punto procede sempre sul confine di Provincia toccando i seguenti comuni: Cagnano Amiterno, Preturo, Scoppito, Tornimparte e parte del comune di Lucoli per reimmettersi quindi in territorio comunale di L'Aquila ; procederà sempre a confine tra il Comune di Lucoli ed il Comune di Magliano Dei Marsi prima, poi con Rocca Di Mezzo e quindi con Rocca Di Cambio.

Procede ancora nel confine tra i comuni di Bagno ed Ocre entra nel territorio di quest'ultimo e continua a confine tra il fg. 7 ed il fg. 4 prima ed il fg. 8 poi, quindi tra il fg. 12 ed i fg. 15 e 16, ancora tra il 18 ed il 13, infine il fg. 19 con il fg. 14.

Continua procedendo sempre sul confine comunale tra il territorio del Comune di Rocca Di Mezzo e quelli di S.Eusanio Forconese e Villa S.Angelo prima, poi continua fra i confini del comune di S.Demetrio Nei Vestini con Fagnano ed ancora Fagnano con Prata D'ansidonia. Ancora procede a confine tra il Comune di Caporciano ed i Comuni di Fontecchio e Tione Degli Abruzzi; ed ancora tra Navelli ed Acciano infine tra i comuni di S.Benedetto In Perillis e quello di Molina Aterno; quindi pervenendo in Comune di Vittorito lo attraversa per tutto il Confine con il Comune di Molina; ancora sul confine tra i comuni di Molina ed il fg.1 di Raiano; quindi sempre Raiano sul confine del Fg. 2 prima con il Comune di Castel Vecchio Subequo e poi con il Comune di Castel Di Ieri.

Procedendo ancora a confine tra il fg. 9 di Raiano ed il Comune di Castel Di Ieri e poi sempre a confine tra il fg. 20 ed il Comune di Goriano Sicoli, arriva in Comune di Prezza.

Lo interessa, sempre a confine, lungo tutto il tratto tra i suoi fogli di mappa nn. 11 - 12 - 13 - 19 - ed il Comune di Goriano Sicoli fino ad arrivare in territorio comunale di Cocullo.

Qui nella parte iniziale corre a confine prima con il territorio comunale di Goriano Sicoli e poi con quello di Castel Di Ieri, di seguito incuneandosi sul fg. 1 nel comune procede nella strada vicinale Pietra Reia-Prati Di Merso (escludendo le particelle 5/11-26/42-46/71-90-97/129-149-150-153/166-170/174), poi passa al confine tra il fg. 1 ed il fg. 2 poi a confine tra il fg. 2 ed il fg. 3 sulla strada vicinale Campone quindi continuando sul fg. 3 si immette

sulla strada vicinale Valle Lunga (escludendo le particelle 306-325-332- 333-348-369-370-381-382-383-439), passa per un breve tratto sulla strada provinciale Marsico Sannitica rientrando alla strada vicinale di Le Croci-Coste Di Merso passando poi alla strada vicinale Pietra Nera Di Merso e (escludendo le particelle sempre de fg.3 nn. 296/301-318/320-347-356/367-380-386/424-442/448-462/468)interessando parzialmente il fg. 4 sempre passando sulla strada vicinale Fonte Caruso (comprendendo le particelle nn. 99-298-299-307-317-327-334-335-347-348-370/374-381/387-389/391-421/430-435/440-442/447-449/456-461/466-475/484-493/500-523/528-530/533-535/537-541/557-563/578-593/608-616/618-620/636-643-662/665), arriva al fg.11 sempre lungo la strada vicinale Fonte Caruso (escludendo le particelle nn. 1/41-43/48-51/75-77/90-93/101-104/108-118/121-131/140-148/154-157/169-171/180-191/210-223-224-386/388-457-489/502-452-456) e quindi tocca il fg. 9 procedendo a confine con il fg. 10 passa quindi per un breve tratto sulla strada vicinale Capo Tratturo e quindi a confine con il fg. 27 sulla strada vicinale degli Acorelli; passando poi sul confine della particella 315 (escludendo le particelle nn.204/226-247/315-327/335-338/344-347-348-355-356-358-359) in località Orticara, arriva al confine con il Comune di Anversa Degli Abruzzi.

Qui procede prima a confine tra il fg.11 di Anversa ed il Comune di Ortona Dei Marsi, poi in località Monte Mezzana si addentra tra la particella 45 e la particella 31 fino a toccare il fg.18 qui procedendo lungo la strada comunale Anversa-Ortona Dei Marsi passa a confine tra il fg. 18 ed il Comune di Ortona Dei Marsi fino a toccare il Comune di Villalago.

Entra in territorio comunale a confine con il fg. 1 procede fino al fg. 4 qui arriva al confine tra il fg. 1 e il fg.4 fino alla strada comunale Ortona Dei Marsi poi procedendo sempre a confine tra il fg.3 ed il fg.4 lungo la strada comunale di Macchia Di Rose e allo Stazzo Vecchio passa sempre a confine con la strada comunale della Pratella fino ad arrivare al fg.15.

Qui prosegue sempre a confine con il fg.10 lungo la Strada comunale Ortona Dei Marsi a Villalago.

Procede poi lungo il confine tra il fg. 10 ed il fg. 17, poi tra il fg. 17 ed il fg. 11 ancora tra il fg. 24 ed il fg. 11 poi tra il fg. 24 ed il fg. 18 ancora tra il fg. 24 ed il fg. 29, quindi tra il fg. 30 ed il fg. 29 ed arriva, sempre percorrendo la strada comunale del Vallone delle Pietre in Comune di Scanno.

Procede poi per un tratto a confine tra il Comune di Villalago ed il fg. 31 poi attraversa interamente sempre a confine il fg. 31 ed il fg. 32 quindi procede sempre a confine tra il fg. 39 ed il fg. 32 poi ancora tra il fg. 39 ed il fg. 40 poi risale sempre a confine tra il fg. 40 ed il fg. 52 lungo la Strada comunale del Campo quindi all'incrocio con il fg. 53 scende sempre a confine lungo il Fosso Di Serra Crepa Morte poi procede sempre a confine fra il fg. 53 ed il fg. 58 poi per un breve tratto lungo la strada vicinale dalle Prata a Ferroi e quindi all'incontro con il fg. 54 procede a confine sempre con il fg.57 lungo la Strada comunale dalle Prata a Ziomas quindi procede a confine fra il fg. 54 ed il fg. 56 poi risale sempre sul fg. 54 lungo la strada comunale delle Presature fino ad immettersi nella strada statale n. 479 "Sannite" fino ad incrociare il fg. 43 quindi proseguendo, a confine fra il fg. 55 ed il fg. 43 prima, tra il fg. 55 ed il fg. 44 poi, ed ancora fra il fg. 55 ed il fg. 47, passa dalla Strada comunale da S. Lorenzo a Villetta Barrea al Fosso Pantano Murricino e da qui, a confine tra il fg. 48 ed il fg. 62 procede fino al confine tra il fg. 62 ed il fg. 63 sino ad arrivare al Comune di Barrea e procedendo questi lungo il confine tra il fg. 63 ed il Comune di Barrea prima di penetrare in territorio comunale di quest'ultimo.

Qui continua sempre a confine tra il fg. 3 ed il fg. 4, poi per un breve tratto tra il fg. 4 e il fg. 5, quindi tra il fg. 5 e il fg. 6 , continua sempre a confine tra il fg. 6 e il fg. 11 poi lungo il confine tra il fg. 7 ed in ordine i fgg. 11, 12 e 8, quindi prima di toccare il Comune di Roccaraso, ancora a confine tra i fgg. 8 e 2.

Perviene quindi in territorio del Comune di Roccaraso e procede per un breve tratto sempre a confine tra i territori comunali prima di Barrea e poi di Rivisondoli.

Entra poi in territorio comunale interessando il confine dei fg. 5 e 12; poi quello tra i fg. 5 e 13 percorrendo lungo la strada comunale del Macchione, continua poi tra il fg. 6 ed il fg. 13, ancora tra il fg. 6 ed il fg. 14, percorre poi la strada comunale di Campitello, lungo il confine tra il fg. 6 ed il fg. 10 ancora sulla strada comunale delle Forcine, lungo il confine tra il fg. 6 ed il fg. 7; quindi a confine tra il fg. 7 ed il fg. 2 infine percorrendo, lungo la SS 17, il confine tra i fgg. 2 e 3, tocca il Comune di Rivisondoli.

Procede nel comune tra il confine del fg. 9 con il fg. 8 prima ed il fg. 6 poi; quindi entra in territorio del comune di Pescocostanzo.

Si addentra nel territorio comunale interessando i confini tra il fg. 26 ed i fg. 34, 33, 27, 19, 18 e 13, quindi percorre un breve tratto sul confine tra il comune di Roccapia ed il fg. 25 sempre del comune di Pescocostanzo e ripassa quindi in territorio di Rivisondoli.-

Nella prima parte prosegue a confine tra il fg. 1 ed il fg. 25 del Comune di Pescocostanzo, poi a confine tra il fg. 1 ed il fg. 2 ed ancora sul confine tra il fg. 1 ed il fg. 3 ; quindi prosegue ancora per un breve tratto sul confine tra il fg. 1 ed il Comune di Roccapia prima di immettersi in territorio comunale di quest'ultimo.

Percorre il tratto iniziale il confine tra il Fg. 20 ed il fg. 24 poi entra nel fg. 19 e proseguendo lungo la strada di S.Egidio arriva ad incrociare la strada vicinale Spineto; percorrendola arriva sul confine con il fg. 18 e continuando arriva ad interessare il confine tra i fgg. 12 e 13, poi tra i fgg. 8 e 13, quindi il confine tra i fgg. 6 e 3 e dopo aver lambito il fg. 2 entra in quest'ultimo percorrendo la Strada vicinale Colle Sondico e Macchia Longa(escludendo le particelle nn. 1-4-5-6-8-11-15-16-17-22) sempre del fg. 3.

Arriva quindi in Comune di Pettorano Sul Gizio e, dopo aver percorso per un breve tratto il territorio di questo comune, si immette nel comune di Cansano.

Qui, passando a confine tra il fg. 26 ed il fg. 35 continua ancora a confine tra il fg. 26 ed il fg. 27 quindi passa a confine tra il fg. 25 ed il fg. 24 ed ancora tra il fg. 24 ed il fg. 15 prima

ed il fg. 16 poi; quindi tra il fg. 24 ed il fg. 17, ancora tra il fg. 17 prima a confine con il fg. 22 poi a confine con il fg. 18.

Prosegue ancora passando a confine sempre tra il fg. 18 ed il fg. 10, quindi a confine tra il fg. 10 ed il fg. 19 ancora tra il fg. 9 ed il fg. 19 e per ultimo prosegue a confine tra il territorio di Cansano e Campo Di Giove quindi si addentra in quest' ultimo.

Qui procede a confine tra il fg. 9 ed il fg. 13 quindi per un breve tratto va a confine tra il fg. 9 ed il fg. 10, poi ancora tra il fg. 9 ed il fg. 6, quindi procede sempre a confine tra il fg. 6 ed il fg. 5, e si immette nel territorio di Pacentro dopo aver per un breve tratto interessato il confine tra i territori dei Comuni di Cansano e Campo di Giove.

Nel Comune di Pacentro passa a confine tra il fg. 42 ed il fg.43 prima e poi a confine tra il fg. 42 ed il fg. 38 procede ancora a confine tra il fg.38 ed il fg. 37 poi ancora tra il fg. 29 ed il fg. 30.

Continuando prosegue sempre a confine tra il fg. 30 ed il fg. 27 poi tra il fg. 26 ed il fg. 50 sempre procedendo a confine arriva al fg. 16 poi ancora tra il fg. 16 ed il fg. 9 e quindi tra il fg. 8 ed il fg. 2 quindi arriva al Comune di Sulmona.

In territorio di Sulmona lo interessa, percorrendolo, per un breve tratto ancora sul confine tra il Comune di Pacentro ed il fg. 32; poi interessa anche il fg. 15 e continuando sempre sul confine fra il fg. 15 ed il fg. 32 si immette sulla strada vicinale della Montagna; quindi incrocia e percorre sul fg. 14 la strada vicinale Vacche escludendo le particelle nn.1-2-5-7-8-9-10-25-26, sempre sullo stesso foglio intersecando il Vallone Cupa sul fg. 13.

Percorre un tratto a confine tra il fg. 13 ed il fg. 14 fino ad immettersi e percorrere la Strada Vicinale di S.Lucia prima a confine con il fg. 21 e poi a confine con il fg. 20.

Arrivato al bivio con la Strada Comunale Badia-Marane, e dopo averla percorsa a confine con i fg. 12 e 13, nei pressi dell'ex Carcere della Badia, tocca la Strada Comunale S.Brigida-Badia sul fg. 5.

La percorre interamente sempre a confine con il fg. 11 e, arrivato all'incrocio con la strada comunale che procede verso la montagna denominata strada comunale del Confine, che divide i territori dei Comuni di Pratola e Sulmona, la percorre fino ad incrociare la Strada dei Cesenati.

Il confine del territorio Comunale di Capestrano ai fini della delimitazione del perimetro di contribuenza passa prima sul fg. 44 e poi sul fg. 41 percorrendo il territorio a confine con il Comune di Bussi Sul Tirino, poi si addentra procedendo a confine con il fg. 42 ed il fg. 44 quindi procede a confine con il fg. 30 ed ancora il fg. 42 , ancora il fg. 30 ed il fg. 31 ancora a confine con il fg. 21 e il fg. 22, continuando ancora a confine tra il fg. 20 ed il fg. 10 quindi procede sul confine tra il fg. 9 ed il fg. 10 ed attraversando il Regio Tratturo, sulla strada vicinale Molinaresca, procede sul confine dei fg. 3 e 4 fino ad inoltrarsi in territorio comunale di Ofena

La superficie ed il perimetro risultano, in ogni caso, così come riportato nella corografia.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha 150.798 che ricade nei seguenti Comuni della Provincia dell'Aquila (v. corografia allegata):



## **CAPO II**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **Art. 4**

#### ***Organi del Consorzio***

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea dei Consorziati;

il Consiglio dei Delegati;

la Deputazione Amministrativa;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **SEZIONE I**

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 5**

#### ***Assemblea dei Consorziati***

Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto di voto, gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio, nonchè i

conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

L'iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale ha luogo d'ufficio in riferimento al catasto tecnico-erariale; quella dei conduttori ha luogo dietro domanda degli interessati corredata dal contratto agrario oppure da una dichiarazione, a firma del proprietario e del conduttore, da cui risultino l'esistenza del rapporto, l'obbligo del conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del proprietario e la misura di tale quota.

L'Assemblea elegge gli otto membri elettivi del Consiglio dei delegati.

A tal fine essa è suddivisa in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

Sono inclusi nella prima sezione i consorziati con interessi marginali in agricoltura e quelli che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole. Si considerano interessi marginali in agricoltura quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo immediatamente inferiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo ed un massimo; il minimo è rappresentato dal contributo immediatamente superiore a quello massimo della prima sezione, e il massimo da quello immediatamente inferiore a quello minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo immediatamente superiore a quello massimo della seconda sezione.

All'individuazione dei contributi per suddividere l'Assemblea in sezioni provvede il Consiglio dei Delegati in base ad apposite indagini in cui siano, fra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi dei consorziati prescelti.

La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro delegati e la terza da tre delegati, eletti su liste di candidati sezionali presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto nella sezione; le firme dei sottoscrittori

devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale ovvero da funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica.

## **Art. 6** ***Modalità di votazione***

Ogni elettore - iscritto nelle "liste elettorali" ha diritto ad un voto personale, diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei modi di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche formalmente certificate ( stato di famiglia attuale). Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa.

Allo stesso deve essere conferita formale delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nel Catasto consorziale e, quindi, nelle liste degli aventi diritto al voto.

Le deleghe di cui sopra devono essere conferite con atto scritto ed autenticate ai sensi del precedente art. 5.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Per i falliti ed i sottoposti all'Amministrazione Giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Al fine di eseguire l'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il termine fissato per i reclami (art. 12 dello Statuto).

Le deleghe, di cui al secondo ed al terzo comma, possono essere presentate al Consorzio sino alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni, oppure direttamente al Presidente del seggio elettorale, durante le votazioni.

**Art. 7**  
***Iscrizione nelle liste***

La regolare iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

**Art. 8**  
***Modalità di iscrizione nelle liste***

Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezioni, per Comune e per seggio, nonché seguendosi l'ordine alfabetico, in riferimento ai ruoli di contribuenza dell'esercizio in corso alla data di pubblicazione all'Albo consorziale della deliberazione del Consiglio dei Delegati di convocazione dell'Assemblea.

I consorziati, con proprietà o con altri titoli di legittimazione in due o più Comuni, sono iscritti nelle liste del Comune in cui è dovuto il maggior contributo ma con riferimento alla totalità dei contributi consorziali dovuti.

**Art. 9**  
***Modalità di pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei Delegati***

La deliberazione del Consiglio dei Delegati relativa alla individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea nelle tre sezioni di cui all'art.5, deve essere pubblicata nell'Albo

consorziale e nell'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio interessati alle elezioni, per la durata di almeno dieci giorni naturali e consecutivi.

Nei venti giorni successivi, gli interessati possono avanzare opposizione al Consiglio dei Delegati.

Esaurite le pubblicazioni e decise le eventuali opposizioni con deliberazione consiliare, le deliberazioni consiliari e gli atti relativi sono rimessi alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi e termini degli artt. 8 e 14 della L.R. n. 11/1983 e successive modifiche ed integrazioni (v. art. 16 L.R. n. 36 /1996).

#### **Art. 10**

#### ***Modalità di formazione delle liste degli aventi diritto al voto***

La formazione delle liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea.

Le liste dovranno contenere le generalità degli aventi diritto al voto così come risultanti dai ruoli di contribuenza dell'anno in corso, a loro volta collegati al Catasto Consorziale e, quindi, al Catasto dell'ex ufficio Tecnico Erariale (oggi Agenzia del Territorio).

Inoltre vi saranno indicati i rappresentanti di cui al precedente art. 6, sempreché i relativi titoli siano presentati al Consorzio dagli interessati - nel termine stabilito nello stesso art. 6 - compresi i conduttori, sempreché abbiano prodotto l'istanza di cui al secondo comma art. 5 e nel termine stabilito.

#### **Art. 11**

#### ***Formazione ed aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto***

La deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione delle liste deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni, per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi.

Durante lo stesso periodo, le liste sono depositate, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e, per le parti riguardanti i singoli Comuni presso gli uffici dei Comuni stessi.

Dell'avvenuto deposito delle liste deve essere data contemporanea notizia mediante affissione nei centri urbani, nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni di apposito manifesto nel quale devono essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Seppure succintamente, nel manifesto si deve dare notizia della normativa inerente la compilazione ed approvazione delle liste degli aventi diritto al voto.

## **Art. 12** ***Reclami contro le liste***

I reclami contro le liste devono essere diretti alla Deputazione Amministrativa ed inviati esclusivamente mediante raccomandata con A. R. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Farà fede il timbro postale.

La Deputazione, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, deve pronunciarsi, con provvedimento motivato, sui reclami ed introdurre le eventuali, conseguenti variazioni nelle liste. Tali decisioni vengono comunicate ai soli ricorrenti con raccomandata A.R.-

**Art. 13**  
***Convocazione dell'Assemblea***

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Tale manifesto è coevamente affisso nelle Frazioni, nelle Borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni. In seguito, sarà riaffisso almeno una volta e non oltre 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati :

- la data e l'orario delle votazioni;
- il numero e la sede dei seggi elettorali;
- il numero dei consiglieri da eleggersi in ciascuna delle tre sezioni;
- le modalità e il termine per la presentazione delle liste sezionali dei candidati;
- la descrizione delle schede sezionali per le votazioni e le modalità per la corretta espressione del diritto di voto;
- l'avvenuta pubblicazione della relazione all'Amministrazione di cui all'art. 25, lettera o) del presente Statuto;
- ogni altra notizia che possa interessare i votanti relativamente alle elezioni e alla relativa normativa.

L'Assemblea ha luogo ogni 5 anni, entro il 30 del mese di novembre semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, regolate dal 2° comma dell'art. 12, ed almeno 90 giorni dalla comunicazione alla Regione della data delle elezioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 7 della Legge Regionale 10 marzo 1983, n. 11.

**Art. 14**  
***Istituzione dei seggi elettorali***

Con delibera del Consiglio dei delegati, da adottarsi nella stessa riunione per la convocazione dell'Assemblea, si provvede all'istituzione dei seggi elettorali ed alla fissazione delle relative sedi.

Presso ciascun seggio votano gli elettori delle tre sezioni elettorali di uno o più Comuni.

Deve, comunque, essere garantita la segretezza del voto.

Ove necessario, gli elettori di un Comune, totalmente o con riferimento alle singole sezioni elettorali, possono essere suddivisi in due o più seggi.

Salvo eccezioni, in ogni seggio non devono essere iscritti più di duemila aventi diritto al voto fra gli iscritti nelle tre sezioni.

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario verbalizzante, nominati direttamente dalla Deputazione Amministrativa, tenendo presente, per quanto attiene agli scrutatori (nel numero di due), la designazione dei presentatori di lista. Questi hanno, comunque, la facoltà di nominare un proprio rappresentante di lista, presso ogni seggio elettorale.

Tale nomina deve essere comunicata al Consorzio non oltre il termine indicato dallo stesso ente con la richiesta di designazione degli scrutatori.

Se all'apertura dei seggi, viene constatata l'assenza di uno o più scrutatori designati, il Presidente del seggio può sostituirli definitivamente con elettori iscritti in quel seggio.

**Art. 15**  
***Operazione di voto e sistemazione di voto***

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Le schede di votazione sono diversificate per sezioni.

In esse sono trascritte le liste dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato) risultate valide, secondo l'ordine di presentazione e rispettando, altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste, come presentate.

Nelle schede di votazione, le liste sono distinte con il rispettivo contrassegno, purché il relativo modello sia stato presentato unitamente alle liste. Diversamente, lo saranno con un numero qualsiasi scelto dal Consorzio.

Le schede di votazione, predisposte e timbrate dall'amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate esclusivamente al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, le controllerà insieme agli scrutatori, siglandole congiuntamente e facendo espressa menzione, nel verbale del seggio, del loro numero.

### **Art. 16** ***Liste dei candidati***

Le liste dei candidati sono sezionali.

Possono essere candidati di ciascuna sezione gli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto della sezione stessa.

Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione.

Di tutti i candidati devono essere indicati il cognome, nome, data e luogo di nascita.

Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del

Consorzio, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e l'ora di ricezione.

Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dai candidati stessi. Le firme dei candidati e quella dei presentatori delle liste devono essere dichiarate autentiche ai sensi del precedente art. 5.

I candidati non possono figurare in più di una lista. Uguale divieto vige per i presentatori.

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni motivate in ordine all'accettazione delle liste dei candidati, nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i presentatori della relativa lista.

Unitamente alle liste entro lo stesso termine perentorio, possono essere presentati dei modelli di contrassegno delle liste stesse.

Le elezioni avranno luogo e saranno ritenute valide purché le liste sezionali dei candidati, sebbene non riguardanti tutte le sezioni, abbiano, nel complesso, un numero di candidati non inferiore a 8 e purché sia possibile rispettare il limite di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale 10.3.1983, n. 11. Diversamente, utilizzando il procedimento elettorale in atto, sarà fissata una nuova data per le votazioni e riaperto il termine per la presentazione delle liste dei candidati.

### **Art. 17** **Modalità di voto**

Gli elettori hanno facoltà di esprimere un voto di lista e nell'ambito della prescelta, dei voti di preferenza ai candidati nella lista stessa.

Il voto di lista si esprime con un segno sul rettangolo contenente il contrassegno o il numero distintivo della lista prescelta.

E' consentito votare per una sola lista.

Il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta con un segno sul rettangolo della scheda a lato del candidato prescelto.

Il numero delle preferenze non può essere superiore a due.

Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul contrassegno o numero distintivo della lista, si considera che abbia votato alla lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle le preferenze.

### **Art. 18** ***Ammissione aventi diritto al voto***

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 10 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovano nella apposita sala o nei pressi di essa saranno ammessi a votare.

L'identificazione dell'elettore ha luogo in base ad idoneo documento, i cui estremi sono annotati nella lista degli aventi diritto al voto, nell'apposita colonna e, in mancanza, in corrispondenza del nome dell'elettore, a cura di uno scrutatore.

In mancanza di documenti di identificazione, il membro del seggio che conosca personalmente l'elettore, ne attesterà l'identità apponendo la propria firma nello spazio della lista come sopra riservata alle annotazioni dei documenti.

Se nessuno dei membri del seggio può attestare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, è consentito a questo di presentare un altro elettore, noto allo stesso seggio,

che attesti l'identità mediante firma nello spazio della lista di cui sopra. La firma dell'elettore è, a sua volta convalidata da un membro del seggio.

Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore ammesso a votare la scheda della sezione alla quale l'elettore appartiene con una matita copiativa. Indi gli indica la cabina ove recarsi per votare.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del Seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'urna sezionale oppure nell'unica urna predisposta per tutte le sezioni del seggio. Nel contempo, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante, nella lista degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, facendone menzione nel verbale di cui al successivo art. 19.

### **Art. 19** **Scrutinio**

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente e gli scrutatori provvederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero e dei voti rappresentati dalle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno votato.

Di tali operazioni, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

**Art. 20**  
***Validità delle votazioni***

Le votazioni sono valide qualora il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art. 8 della L.R. n° 11/1983, come modificato dall'art. 3 della L.R. n° 39/2001, sia almeno pari al:

- 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella prima sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella seconda sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella terza sezione o della contribuenza della sezione.

Ad ogni lista viene attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre sezioni in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di parità di età risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

Nel caso non venga raggiunto il quorum, la Giunta Regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, in particolare col compito di indire, entro un anno, nuove elezioni.

Ove le votazioni risultino nuovamente non valide, la Giunta Regionale conferma l'amministrazione commissariale e, sentita la 3<sup>a</sup> commissione consiliare, valuta ai sensi dell'art. 62 del R.D. 215/33 e successive modificazioni la possibilità di fusione o soppressione del Consorzio, ovvero provvede ad indire nuove elezioni.

**Art. 21**  
***Pubblicazione risultati ricorsi***

A cura del Presidente del Consorzio, i verbali relativi alle operazioni elettorali, entro tre giorni dalla data in cui queste si sono svolte sono inviate alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 10.3.1983, n. 11.

Entro lo stesso termine il Presidente del Consorzio compila, distintamente per ogni sezione sulla base dei risultati acquisiti in ciascuna sezione dai rispettivi verbali, il prospetto riassuntivo dei risultati stessi, e ne cura la pubblicazione nell'albo consorziale per la durata di un giorno, informando la Giunta Regionale.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consorziale.

La Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare permanente per l'Agricoltura, decide sui ricorsi.

**Art. 22**  
***Rinuncia alla carica e sostituzione***

I consiglieri eletti che rinuncino alla carica o che ne cessino, nel corso della relativa durata per qualsiasi motivo, sono sostituiti, ad iniziare dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

La Deputazione Amministrativa procede alla proclamazione integrativa dei subentrati entro 10 giorni dall'acquisizione della notizia relativa alla vacanza o alla cessazione.

## SEZIONE II

### **CONSIGLIO DEI DELEGATI**

#### **Art. 23** ***Consiglio dei Delegati***

Il Consiglio dei Delegati è composto di dodici membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio Regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.

Risultano eletti i tre candidati designati dalla maggioranza e il candidato designato dalla minoranza, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

#### **Art. 24** ***Ineleggibilità ed incompatibilità***

Non possono essere eletti quali Consiglieri:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

- f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sulla amministrazione e sull'attività del Consorzio;
- g) i dipendenti in servizio, comunque denominati;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- j) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- k) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di coloro che hanno minore età.

### **Art. 25** ***Competenze del Consiglio dei Delegati***

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri tre componenti la Deputazione Amministrativa;
- b) nominare il collegio dei Revisori dei Conti e fissarne gli emolumenti;
- c) stabilire i parametri contributivi per suddividere l'Assemblea dei consorziati in sezioni elettorali;
- d) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- e) esprimere i pareri previsti per legge ed in particolare dall'art. 62 del R.D. n. 215, del 13.2.1933, nonché formulare le relative proposte;
- f) deliberare sulle modifiche allo Statuto;

- g) deliberare sul piano generale di bonifica, sui nuovi progetti (di massima) di opere che comunque non siano comprese nel piano stesso, sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- h) deliberare sui programmi di attività generale del Consorzio e sui criteri per il funzionamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie e volontarie, di competenza privata, anche comuni a più fondi, sulle relative operazioni di finanziamento e sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- j) deliberare sui criteri di classifica del Comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- k) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- l) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- m) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 28 lett. j);
- n) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di Bonifica;
- o) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sulla attività svolta, da pubblicarsi all'Albo Consorziale ed all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- p) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- q) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa;
- r) istituire eventuali Commissioni per determinate materie, fissarne il numero, scegliere i componenti ed assegnare i relativi emolumenti;

s) deliberare sulla mozione di sfiducia alla Deputazione Amministrativa di cui all'art. 39 bis del presente statuto.

Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente in ruolo del Consorzio, di norma con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale, ad idoneo dipendente in ruolo.

In caso di assenza o impedimento per la presenza di tale dipendente, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte - eccezionalmente - dal più giovane degli Amministratori presenti.

A norma dell'art. 11 della legge n. 11/1983, e successive modifiche, il Consiglio dei Delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri tre membri della Deputazione Amministrativa.

Ogni consigliere dispone di un voto, ai fini dell'elezione, che avviene separatamente, del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa.

Le disposizioni di cui al comma che precede si osservano anche in caso di elezioni conseguenti a vacanze nelle suddette cariche.

#### **Art. 26** ***Modalità di convocazione del Consiglio dei Delegati***

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, non meno di quattro volte all'anno.

Deve altresì, essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare su

richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del successivo art. 50, penultimo comma.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede legale del Consorzio ed eccezionalmente in altro luogo idoneo scelto dalla Deputazione Amministrativa.

La convocazione dev'essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, e-mail o fax sino a due giorni prima della data della riunione.

Inoltre, almeno due giorni prima della riunione, gli atti essenziali, relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere, preventivamente, altri argomenti all'ordine del giorno, anche nel corso dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo chieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita di almeno un giorno, con conseguente aggiornamento della seduta.

Di norma, le sedute del Consiglio dei Delegati non sono aperte al pubblico.

Le tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e le tre Organizzazioni professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in occasione del rinnovo, possono designare ciascuna un loro rappresentante che partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Delegati, cui sono invitati quando vi sia trattazione di argomenti di loro interesse e/o competenza.

## SEZIONE III

### **DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 27**

#### ***Deputazione Amministrativa***

La Deputazione Amministrativa è costituita da cinque membri ed è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da altri tre membri, nominati a termini dell'art. 25.

#### **Art. 28**

#### ***Compiti della Deputazione Amministrativa***

Spetta alla Deputazione:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) approvare la lista degli aventi diritto al voto;
- c) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- d) deliberare di stare e resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico e disciplinare dei dipendenti, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- f) provvedere all'assunzione del personale, previsto dal Piano di organizzazione variabile, nonché ai licenziamenti;
- g) predisporre il Bilancio preventivo, il Conto Consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- h) deliberare sui servizi di esattoria, ricevitoria, tesoreria e cassa;

- i) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di Enti e di Privati, nonché sull'assunzione, per quanto ammissibili, di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- k) deliberare su tutte le opere e gli interventi di competenza e, quindi, sui progetti esecutivi, le perizie di variante o suppletive e le relative domande di concessione;
- l) stabilire, nel rispetto della normativa vigente, i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
- m) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
- n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili ed all'attivazione di strutture e dotazioni tecnologiche per l'adeguamento dei servizi consortili;
- o) deliberare gli impegni delle spese in esecuzione del bilancio preventivo e le conseguenti liquidazioni;
- p) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- q) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- r) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- s) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del Catasto Consortile;
- t) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- u) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti dopo che la Giunta Regionale abbia deciso sui ricorsi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/83 e

successive modifiche. In mancanza di ricorsi, la proclamazione ha luogo subito dopo che sia scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi stessi;

- v) provvedere alle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati dandone notizia al Consiglio stesso nelle adunanze immediatamente successive.

### **Art. 29** ***Casi d'urgenza deliberazioni***

In caso di necessità tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

### **Art. 30** ***Modalità di convocazione della Deputazione Amministrativa***

La Deputazione viene convocata non meno di sei volte l'anno dal Presidente.

Deve, altresì, essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione hanno luogo, di norma, nella sede legale del Consorzio o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, anche durante l'adunanza, con il consenso della maggioranza dei presenti.

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un giorno prima della riunione.

#### **SEZIONE IV**

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

**( Delegato Regionale)**

#### **Art. 31 *Presidente***

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la direzione del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- d) sovrintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;

- f) sovrintende al personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede le gare e le licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, salvo delega occasionale al Vice Presidente;
- j) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- k) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa, escluse quelle indicate all'art. 28 lettera v), ed art. 29. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese.
- l) rappresenta l'Ente negli organismi associativi e sindacali di categoria;
- m) in nome e per conto dell'Ente, tratta gli affari consortili con tutti gli Organismi, Istituzioni ed Enti nonché privati.

**Art. 32**  
***Vice Presidente***

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può anche essere da lui delegato ad esercitare incarichi specifici.

**Art. 33**  
***Delegato della Regione Abruzzo***

Qualora la Giunta Regionale nomini un funzionario del settore Agricoltura o il Ministero per le Politiche Agricole nomini un delegato a far parte del Consiglio dei Delegati e della

Deputazione Amministrativa, tali delegati partecipano ai Collegi in aggiunta ai membri elettivi ed hanno un voto consultivo.

**Art. 34**  
***Delegato delle Regioni limitrofe***

Nel caso di pluriregionalità del Consorzio, il competente Assessorato dell'Agricoltura della Regione limitrofa può nominare un suo delegato per far parte a tutti gli effetti del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa del Consorzio, ai sensi dell'art. 61 del R.D. 13.02.1933, n. 215 come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23.06.1962, n. 947.

**Art. 35**  
***Accettazione cariche consorziali***

L'elezione alle cariche consorziali si perfeziona con l'accettazione che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio, entro otto giorni dalla comunicazione attestante formalmente il risultato delle elezioni, unitamente alla certificazione di rito ("norme antimafia").

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o alle altre cariche sociali, a meno che, - nel secondo caso -, l'accettazione non sia resa verbalmente dagli interessati seduta stante.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro. Se trattasi di Consigliere, si procede a norma dell'art. 22.

Negli altri casi si procede a nuove elezioni anche nella stessa seduta, se possibile.

**Art. 36**  
***Durata delle cariche***

I componenti degli Organi del Consorzio restano, di norma, in carica cinque anni e sono rieleggibili.

**Art. 37**  
***Scadenza delle cariche***

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'insediamento.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 35.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 Dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° Gennaio.

Sino all'insediamento delle nuove cariche, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, gli Organi dell'Amministrazione uscente che procederanno al passaggio di consegne (curato dal Presidente uscente).

**Art. 38**  
***Dimissioni***

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui interviene l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti, in sostituzione dei dimissionari.

Le dimissioni dalla carica di consigliere hanno invece effetto immediato.

Le dimissioni della maggioranza dei membri della Deputazione Amministrativa comportano la decadenza immediata dell'intero Organo che dovrà essere rieletto entro sette giorni dal Consiglio dei delegati convocato in dal Presidente in via d'urgenza.

**Art. 39**  
***Decadenza***

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 44.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati. Il relativo provvedimento è comunicato all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 6, produce la perdita della carica di consigliere.

La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

**Art. 39 bis**  
***Mozione di sfiducia***

Un numero non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei delegati può proporre mozione di sfiducia alla Deputazione Amministrativa. Detta mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri aderenti, deve essere inoltrata al Presidente del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio provvede in via d'urgenza alla convocazione del Consiglio che deve essere riunito entro sette giorni dall'avvenuta ricezione.

Nella seduta fissata, il Consiglio dei delegati, previa discussione, provvede alla votazione, in modo palese, della mozione di sfiducia.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consorzio dichiara la cessazione dalla carica della Deputazione Amministrativa ed il Consiglio dei delegati procede alla elezione del nuovo Presidente, del nuovo Vice-Presidente e degli altri nuovi membri della Deputazione Amministrativa.

#### **Art. 40** ***Sostituzione degli Amministratori Consortili***

Quando il Presidente, il Vice Presidente o alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese, il Consiglio dei Delegati per provvedere alla sostituzione.

#### **Art. 41** ***Compensi agli Amministratori***

Ai componenti gli Organi consorziali spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio dei delegati, oltrechè il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'espletamento dell'incarico, ovviamente se tale specifica materia non sia regolamentata diversamente a livello regionale.

Al Presidente del Consorzio spetta, comunque, una indennità di carica, fissa mensile come stabilita dal Consiglio dei Delegati, in caso di carenza di specifica indicazione della Regione Abruzzo.

**Art. 42**

***Validità delle adunanze degli Organi consortili***

Le adunanze del Consiglio sono valide con presenza della maggioranza dei delegati in carica; quelle della Deputazione con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

In assenza del Presidente, le adunanze del Consiglio e della Deputazione Amministrativa sono presiedute dal Vice Presidente .

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, nel corso della stessa seduta, prima di iniziare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 43**

***Partecipazione al Consiglio dei Delegati***

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa, senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni personali riguardanti gli organi, il Direttore o il Segretario, fungerà da Segretario il più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistervi altri funzionari del Consorzio o estranei, perché forniscano altri chiarimenti su determinati problemi.

**Art. 44**

### ***Contrasto di interessi***

Il Consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio e dei terzi interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal presenziare alla discussione e dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

### **Art. 45 *Modalità di voto***

Di regola, le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la seduta.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi può essere indetta, nella stessa adunanza una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 44, comma 1, non vengono considerati né ai fini delle determinazioni del numero dei presenti né ai fini del numero dei voti.

**Art. 46**  
***Verbalizzazione***

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data ed il mezzo di invio degli avvisi di convocazione, le generalità essenziali degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli eventualmente ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta espressa, l'elenco e l'oggetto delle deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario nonché dagli eventuali scrutatori.

**Art. 47**  
***Pubblicità atti consortili***

Le deliberazioni degli Organi consorziali debbono essere pubblicate all'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni, di cui sia stata dichiarata l'urgenza, sono pubblicate solo nel giorno immediatamente successivo a quello dell'adozione. Gli allegati, che hanno formato oggetto di approvazione, devono essere tenuti a disposizione di chi ne voglia prendere visione durante la pubblicazione delle delibere.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione) senza il riassunto delle discussioni.

Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente purchè entro il termine prescritto.

**Art. 48**  
***Opposizioni***

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è decisa con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con A.R. entro sei giorni.

L'opposizione non sospende la esecutorietà della deliberazione.

**Art. 49**  
***Trasparenza attività***

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

## SEZIONE VI

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 50**

#### ***Collegio dei Revisori dei Conti***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

A termini della vigente normativa regionale, il Consiglio Regionale designa un membro effettivo, cui dovrà essere riservata la Presidenza del Collegio ed un membro supplente.

Tutti gli altri componenti sono eletti dal Consiglio dei Delegati tra esperti (iscrizione all'albo secondo legge) anche non consorziati.

Sono causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle indicate nel precedente art. 24 del presente Statuto, ad esclusione della lett. f). Non possono, inoltre, essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado ed infine i componenti di organi di controllo degli atti del consorzio.

I componenti del Collegio durano in carica 5 anni e sono confermabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione generale del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione annuale sul Bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti - componenti effettivi - è obbligatoriamente invitato ad assistere (con almeno due dei suoi componenti) alle adunanze del Consiglio dei Delegati.

Il Presidente, ovvero un altro Revisore di volta in volta delegato, è obbligatoriamente invitato ad assistere alle riunioni della Deputazione Amministrativa.

In qualsiasi momento i Revisori dei Conti, collegialmente o, in casi particolari, individualmente - possono procedere ad atti di ispezione e di controllo amministrativo - contabile.

Se l'iniziativa è eccezionalmente individuale, deve esserne subito informato il Presidente del Collegio.

Nei casi di particolare urgenza o importanza, il Presidente del Collegio informa per iscritto il Presidente del Consorzio, salve tutte le altre iniziative previste dalla legge.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade immediatamente dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro il termine perentorio di tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati durano in carica per il tempo residuo di quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori di nomina regionale sono sostituiti con atto della Regione Abruzzo.

I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi, assenti o cessati dalla carica, fino agli effetti del provvedimento di integrazione del Collegio stesso.

Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale che dev'essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza.

I dissenzienti hanno il diritto - dovere di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi e documentate irregolarità dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata ed obbligatoria convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.

## **SEZIONE VII**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 51 *Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere approvato di norma non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente quello cui il Bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo a quello della chiusura dell'esercizio finanziario.

## **SEZIONE VIII**

### **RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**

#### **Art. 52 *Riparto della contribuenza***

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nonché quelle relative ad altre finalità istituzionali del Consorzio sono

ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma, è effettuato con i criteri fissati dalla vigente normativa, a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I criteri di ripartizione degli oneri consortili annuali nonché i Piani di classifica provvisori e quelli definitivi, sono deliberati ai sensi del presente Statuto e sottoposti all'approvazione della Regione Abruzzo ai sensi della vigente normativa sui Consorzi di Bonifica.

### **Art. 53** ***Ruoli di contribuenza***

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati ai Concessionari nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti norme.

I ruoli sono pubblicati presso la sede del Consorzio.

Avverso l'iscrizione a ruolo, i consorziati direttamente interessati possono avanzare ricorso documentato, per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dev'essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione.

La Deputazione Amministrativa, tuttavia, ha la facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

**Art. 54**  
***Riscossione ruoli***

La riscossione dei ruoli per i contributi consorziali è regolata dalla legge delega del 28.9.1998 n° 337 e dal decreto legislativo n° 37/99 e successivi ed è regolata da apposita convenzione.

**Art. 55**  
***Tesoriere e cassiere del Consorzio***

Le funzioni di Tesoriere e di Cassiere del Consorzio sono affidate ad un istituto bancario. Si applica, in materia di contabilità, la normativa di cui agli artt. 28, 42 e 44 comma 3° della Legge Regionale n. 81 del 29 dicembre 1977, intendendosi sostituiti alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale i corrispondenti Organi deliberativi del Consorzio.

**Art. 56**  
***Norme finali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme generali vigenti per le persone giuridiche pubbliche fra le quali è classificato ad ogni effetto il Consorzio di Bonifica Interno - “Bacino Aterno e Sagittario”.



Provincia L'Aquila	Sup. Com.le Ha.	Sup. Cons.le Ha.	Fogli di mappa inclusi
1) - Anversa degli Abruzzi	3.178	3.178	tutti
2) - Bugnara	2.577	2.577	tutti
3) - Campo di Giove	3.045	300	4, 5, 9
4) - Cansano	4.021	1.933	1 /17, 25 e 26
5) - Cocullo	3.172	2.135	1/6, 10/17, 19/34 (1 e 27 parziali)
6) - Corfinio	1.821	1.269	7, 9/ 22
7) - Introdacqua	3.697	3.697	tutti
8) - Pacentro	7.199	957	8,15, 16, 24/29, 36, 37, 41 e 42
9) - Pettorano sul Gizio	6.238	6.238	tutti
10) - Pratola Peligna	2.827	1.665	1/8, 13 /22 (12 parziale)
11) - Prezza	1.971	1.971	tutti
12) - Raiano	2.910	2.910	tutti
13) - Roccacasale	1.723	483	6, 7, 11, 14, 15 e 17
14) - Scanno	13.404	8.742	31, 38, 39, 51, 52, 55/62, 65
15) - Sulmona	5.833	4.286	4, 9/12, 16/61, (14 parziale)
16) - Villalago	3.529	1.810	4/8, 10/13, 18/22, 25/29, (30 parziale)
17) - Vittorito	1.404	1.404	tutti
18) - Rocca Pia	4.480	3.170	1, 2, 4/12, 14/18, 21/30 (3 e 19 parziali)
19) - Pescocostanzo	5.255	182	25 e 26
20) - Rivisondoli	3.165	1.999	2/ 8, 20/ 25
21) - Roccaraso	4.995	1.248	1, 2, 5 e 6
22) - Barrea	8.696	1.739	1, 2, 4, 6 e 7
23) - Capestrano	4.308	1.990	1/3, 7/9, 15/19, 24/29, 36/40, 43 e 44
24) - Caporciano	1.829	1.829	tutti
25) - Carapelle Calvisio	1.448	1.448	tutti
26) - Castelvechio Calvisio	1.509	110	12
27) - Collepietro	1.524	1.524	tutti
28) - Navelli	4.212	4.212	tutti
29) - Ofena	3.672	2.306	1/6, 18, 19, 22, 25, 27/37, 39/43
30) - Prata D'Ansidonia	1.966	1.966	tutti
31) - S. Benedetto in Perillis	1.901	1.901	tutti
32) - S. Pio delle Camere	1.727	1.727	tutti
33) - L'Aquila	16.539	7.277	36, 37, 39/ 111
Delegazioni di : Arischia	2.546	1.128	18/22, 24/33
Bagno	3.391	3.391	tutti
Camarda	11.869	2.828	23, 39/43, 51, 52, 54, 61/68, 70, 72/88
Paganica	3.708	3.708	tutti
Preturo	4.029	4.029	tutti
Roio Piano	2.587	2.587	tutti
Sassa	2.027	2.027	tutti
34) - Pizzoli	5.611	2.397	16, 18, 24, 25, 27, 32/39, 42/56
35) - Capitignano	3.063	671	2, 3, 4, 8, 12, 13 e 14
36) - Montereale	10.439	7.031	14,23/26, 30/38, 40/46,49/87, 89/93,97/102
37) - Barete	2.433	1.877	3, 4, 6/25
38) - Cagnano Amiterno	6.024	5.614	1, 4/10, 13/54
39) - Scoppito	5.304	5.304	tutti
40) - Tornimparte	6.587	6.587	tutti
41) - Lucoli	10.974	10.974	tutti
42) - Ocre	2.354	1.211	1/6, 8/14
43) - Fossa	863	863	tutti
44) - S.Eusanio Forconese	797	797	tutti
45) - Villa S. Angelo	526	526	tutti
46) - S. Demetrio nè Vestini	1.633	1.633	tutti
47) - Barisciano	7.856	4.270	12,21,22,23,27,28, 32/35, 38/75
48) - Poggio Picenze	1.162	1.162	tutti

**SOMMANO in Totale**

**Ha 231.558 Ha 150.798**